



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 277/2018

Approvato con risoluzione no. 1089 del 16 aprile 2018

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 30, 31, 33 e 36 DEL REGOLAMENTO AZIENDA COMUNALE PORTO NATANTI (APONA)

Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,

Il Municipio sottopone alla vostra approvazione la modifica degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 30, 31, 33 e 36 del regolamento dell'Azienda Comunale Porto Natanti (APONA).

Nelle ultime due legislature il capo dicastero e la Commissione APONA sono stati confrontati con nuove problematiche che hanno evidenziato la necessità di aggiornare il regolamento APONA.

Le modifiche riguardano i seguenti articoli:

Art. 1 Scopo

La realizzazione del porto non è più uno scopo in quanto è esistente; pertanto è stata apportata la correzione.

Art. 2 Stato giuridico

Si precisa che l'APONA è un ente di diritto pubblico sottoposto al controllo del Municipio e alla vigilanza del Consiglio comunale.

Art. 5 Municipio

Il Municipio è l'organo di controllo dell'APONA. La modifica principale di questo articolo riguarda gli adeguamenti delle tasse d'uso che sono decise dal Municipio su proposta della Commissione APONA.

Art. 6 Commissione amministrativa

Viene precisato che la Commissione amministrativa propone le decisioni di autorizzazione, propone l'assegnazione dei posti e prepara i relativi contratti che vengono poi ratificati dal Municipio. Provvede inoltre alla manutenzione ordinaria per il tramite dei propri dipendenti. È stato tolto alla Commissione amministratrice l'onere di consegnare trimestralmente un rapporto scritto al Municipio sulla situazione dell'Azienda.

Art. 7 Impiegati

L'APONA può far capo ai dipendenti dell'amministrazione comunale per svolgere le mansioni dei propri dipendenti.

Art. 9 Crediti

Per la realizzazione di opere d'investimento alla struttura del porto l'APONA fa capo a prestiti senza interessi concessi dagli affittuari e a crediti bancari o del Comune per la parte non coperta.

Art. 11 Condizioni generali

La nuova versione di questo articolo dà alla Commissione amministrativa la facoltà di proporre autorizzazioni speciali a cantieri nautici, alberghi e Società. La decisione rimane come nel passato compito del Municipio.

Art. 14 Cambiamento o vendita del natante

È stato aggiunto il punto 4 secondo il quale il Municipio, per le persone con domicilio o aventi residenza secondaria a Ronco sopra Ascona, in caso di successione o donazione della proprietà, autorizza l'eventuale subingresso degli eredi o donatari.

L'attuale regolamentazione non dice nulla al riguardo. L'esperienza maturata negli ultimi anni ha evidenziato la necessità di introdurre questa norma.

Art. 16 Ormeggio passanti e turisti

La Direzione, se il locatario è d'accordo, può concedere l'ormeggio di natanti a passanti e a turisti all'interno del porto.

Per ormeggi prolungati da uno a sei mesi viene ridotta la tassa al locatario.

Art. 17 Assegnazione posti

Questo articolo fissa le modalità d'assegnazione dei posti che avviene tenendo conto di una lista d'attesa. La modifica ha lo scopo di facilitare l'assegnazione dei posti barca agli abitanti di Ronco sopra Ascona.

Art. 20 Tassa decennale

Si specifica che annualmente verrà richiesto il pagamento dell'IVA.

Art. 22 Tassa per posti passanti e turistici

Questo articolo fissa le tasse per natanti di passaggio e di turisti. Le tasse del regolamento in vigore sono ritenute eccessive per cui sono state adeguate. Con questa modifica si vuole incentivare il turismo.

Art. 30 Ormeggio

Vengono fissate delle regole atte a preservare le infrastrutture del porto.

Art. 31 Regole di circolazione

La velocità dei natanti nel porto e immediate vicinanze non deve superare i 5 km/h.

Art. 33 Ordine generale

L'esercizio della pesca sportiva dal molo è permessa durante le ore diurne.

Le acque luride dei natanti devono essere evacuate tramite gli appositi impianti di pompaggio e le relative spese sono a carico dell'utente.

Quando non si usa il natante è vietato parcheggiare l'autovettura nel posteggio del porto.

Art. 36 Sanzioni

Per chi non dovesse rispettare le varie disposizioni del Regolamento è prevista una multa fino a CHF 3'000.00.

In caso di recidiva o infrazioni gravi può essere decisa l'immediata revoca dell'autorizzazione.

In considerazione di quanto precede vi invitiamo a voler

r i s o l v e r e:

1. È approvato il Regolamento dell'Azienda Comunale Porto Natanti con le modifiche degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 30, 31, 33 e 36.
2. La presente modifica entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato o del Dipartimento ad esso delegato.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Paolo Senn

Roberto Salmina

Allegato:

Regolamento APONA con modifiche

Per esame e rapporto

Commissione			
Gestione	Petizioni	Edilizia	Piano Regolatore

MODIFICA DEL REGOLAMENTO APONA	
REGOLAMENTO ATTUALE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Art. 1 Scopo</p> <p>L'azienda comunale porto natanti, detta in seguito APONA, istituita ai sensi della Legge cantonale 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, ha lo scopo di realizzare e di gestire il porto comunale in località Crodolo.</p>	<p>Art. 1 Scopo</p> <p>L'azienda comunale porto natanti, detta in seguito APONA, istituita ai sensi della Legge cantonale 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, ha lo scopo di gestire il porto comunale in località Crodolo.</p>
<p>Art. 2 Stato giuridico</p> <p>L'APONA è un esercizio di diritto pubblico, senza personalità giuridica, sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla gestione del Municipio ed alla vigilanza del Consiglio comunale.</p>	<p>Art. 2 Stato giuridico</p> <p>L'APONA è un ente di diritto pubblico, senza personalità giuridica, sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, al controllo del Municipio ed alla vigilanza del Consiglio comunale.</p>
<p>Art. 3 Organi</p> <p>Gli organi dell'APONA sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio comunale; 2. Il Municipio; 3. La Commissione Amministrativa. 	<p>Art. 3 Organi</p> <p><i>Invariato.</i></p>
<p>Art. 4 Consiglio comunale</p> <p>Il Consiglio Comunale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) approva il Regolamento organico e relative modifiche; b) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi di ogni esercizio secondo le modalità previste per i conti del 	<p>Art. 4 Consiglio comunale</p> <p><i>Invariato.</i></p>

<p>Comune;</p> <p>c) decide il finanziamento e l'esecuzione delle opere che gli vengono sottoposte dal Municipio sulla base dei progetti e preventivi definitivi;</p> <p>d) esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti da leggi speciali, nonché quelli che non sono dalle leggi devoluti ad altro organo comunale.</p>	
<p>Art. 5 Municipio</p> <p>Il Municipio:</p> <p>a) rappresenta l'APONA di fronte a terzi e in giudizio;</p> <p>b) è responsabile in ogni tempo di tutta l'amministrazione;</p> <p>c) allestisce ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;</p> <p>d) delibera sugli appalti e sulle forniture in conformità di legge;</p> <p>e) decide sugli adeguamenti delle tasse d'uso;</p> <p>f) nomina la Commissione amministrativa col sistema di voto limitato; nomina i seguenti impiegati e precisa, mediante capitolato, le loro mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Direttore - controllore• il Segretario - cassiere• il Sorvegliante.	<p>Art. 5 Municipio</p> <p>Il Municipio:</p> <p>a) è organo di controllo dell'APONA;</p> <p>b) è responsabile in ogni tempo di tutta l'amministrazione;</p> <p>c) allestisce ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;</p> <p>d) delibera sugli appalti e sulle forniture in conformità di legge;</p> <p>e) delibera le decisioni d'autorizzazione, d'assegnazione dei posti e firma i contratti</p> <p>f) decide sugli adeguamenti delle tasse d'uso, su proposta della Commissione;</p> <p>g) nomina la Commissione amministrativa;</p> <p>h) nomina le persone incaricate delle seguenti funzioni e precisa, mediante capitolato, le loro mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Direttore – controllore (di norma municipale responsabile APONA)• il Segretario – cassiere (di norma il segretario comunale)• il Sorvegliante (di norma dipendente del Comune).

<p>Art. 6 Commissione amministrativa</p> <p>La Commissione amministratrice, composta da un presidente, un vicepresidente ed altri tre membri, svolge i seguenti compiti;</p> <ul style="list-style-type: none">a) applica il Regolamento;b) controlla l'andamento tecnico, contabile e finanziario;c) emette le decisioni d'autorizzazione;d) esegue le risoluzioni municipali;e) sorveglia l'esecuzione delle opere deliberate dal Municipio;f) trimestralmente rilascia rapporto scritto al Municipio sulla situazione dell'Azienda. <p>I membri della Commissione amministrativa, in quanto non impiegati del Comune, percepiscono le retribuzioni fissate dell'art. 97 cpv. 2/3 del R.C.</p>	<p>Art. 6 Commissione amministrativa</p> <p>La Commissione amministrativa, composta da un presidente, un vicepresidente ed altri tre membri, svolge i seguenti compiti;</p> <ul style="list-style-type: none">a) applica il Regolamento;b) controlla l'andamento tecnico, contabile e finanziario;c) propone al Municipio:<ul style="list-style-type: none">1) le decisioni d'autorizzazione;2) l'assegnazione dei posti e3) allestisce i relativi contratti;d) esegue le risoluzioni municipali;e) sorveglia l'esecuzione delle opere deliberate dal Municipio;f) provvede alla manutenzione ordinaria per tramite dei propri dipendenti. <p>I membri della Commissione amministrativa, in quanto non impiegati del Comune, percepiscono le retribuzioni fissate dell'art. 97 cpv. 2/3 del R.C.</p>
<p>Art. 7 Impiegati</p> <p>La gestione tecnica e amministrativa del porto è affidata al Direttore - controllore e al Segretario - cassiere; mentre la vigilanza sul buon ordine spetta al sorvegliante.</p> <p>Di regola per svolgere queste mansioni, l'APONA fa capo ai dipendenti dell'amministrazione comunale, rimborsando al Comune, per le loro prestazioni, il salario lordo anticipato, compreso gli oneri assicurativi e sociali.</p> <p>Per infortuni tutti i dipendenti sono assicurati presso il Comune</p>	<p>Art. 7 Impiegati</p> <p>La gestione tecnica e amministrativa del porto è affidata al Direttore - controllore e al Segretario - cassiere; mentre la vigilanza sul buon ordine spetta al sorvegliante.</p> <p>Qualora per svolgere queste mansioni, l'APONA non può far capo a propri dipendenti, essa farà capo ai dipendenti dell'amministrazione comunale, rimborsando al Comune, per le loro prestazioni, il salario lordo anticipato, compreso gli oneri assicurativi e sociali.</p> <p>Per infortuni tutti i dipendenti sono assicurati presso il Comune</p>

il quale, a sua volta, fa capo all'INSAI.	il quale, a sua volta, fa capo all'INSAI.
Art. 8 Principio L'esercizio dell'APONA deve autofinanziarsi.	Art. 8 Principio <i>Invariato.</i>
Art. 9 Crediti Per la realizzazione del porto l'APONA fa capo a prestiti senza interessi concessi dagli autorizzati all'uso del porto e, per la parte rimanente, a crediti bancari.	Art. 9 Crediti Per la realizzazione di opere importanti concernenti la struttura del porto l'APONA fa capo a prestiti senza interessi concessi dagli autorizzati all'uso del porto e, per la parte rimanente, a crediti bancari o del Comune.
Art. 10 Copertura delle spese Le spese, inclusi i costi di capitale, vengono coperte dalle tasse d'uso.	Art. 10 Copertura delle spese <i>Invariato.</i>
Art. 11 Condizioni generali I posti d'attracco sono assegnati con autorizzazione a singole persone fisiche che devono essere proprietarie dei natanti attraccati. La stessa persona può beneficiare di un'autorizzazione ad un solo posto d'attracco. L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta. Le condizioni sono precisate nella decisione di autorizzazione.	Art. 11 Condizioni generali I posti d'attracco sono assegnati con autorizzazione a singole persone fisiche che devono essere proprietarie dei natanti attraccati. La stessa persona può beneficiare di un'autorizzazione ad un solo posto d'attracco. L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta. Le condizioni sono precisate nella decisione di autorizzazione.

<p>Se sarà costituita una Società di Salvataggio nel Comune, la stessa avrà la priorità nella lista d'attesa.</p> <p>Il Municipio può stipulare rilasciare autorizzazioni speciali a cantieri nautici ed alberghi. Il numero di posti barca al medesimo richiedente non può eccedere le 5 (cinque) unità per cantiere nautico e le 2 (due) unità gli alberghi.</p>	<p>Se fosse costituita una Società di Salvataggio nel Comune, la stessa avrebbe la priorità nella lista d'attesa.</p> <p>Il rilascio da parte del Municipio di autorizzazioni speciali a cantieri nautici, alberghi e Società avviene su proposta della Commissione amministrativa. Il numero di posti barca al medesimo richiedente non può eccedere le 5 (cinque) unità per cantiere nautico e le 2 (due) unità per alberghi e Società domiciliati nel Comune, mentre per cantieri nautici, alberghi e Società non domiciliati nel Comune il no. dei posti è limitato a 1 (una) unità.</p>
<p>Art. 12 Durata</p> <p>L'autorizzazione può essere annuale o decennale.</p>	<p>Art. 12 Durata</p> <p><i>Invariato.</i></p>
<p>Art. 13 Autorizzazione decennale</p> <p>Di regola, l'80% dei posti d'attracco delle categorie II, III e IV di cui all'art. 18 vengono assegnati con autorizzazioni decennali.</p> <p>L'autorizzazione decennale coincide con un prestito dato dall'avente diritto all'APONA; il prestito viene rimborsato, senza remunerazione di interessi, al momento della scadenza o revoca dell'autorizzazione.</p>	<p>Art. 13 Autorizzazione decennale</p> <p><i>Invariato.</i></p>
<p>Art. 14 Cambiamento o vendita del natante</p> <p>1) Il cambiamento del natante necessita dell'adeguamento dell'autorizzazione d'uso.</p> <p>2) Un diritto al mantenimento dell'autorizzazione d'uso esiste solo se il tipo e le misure del nuovo natante non differiscono sostanzialmente da quelle del natante precedente e se le sue dimensioni non eccedono quelle de</p>	<p>Art. 14 Cambiamento o vendita del natante</p> <p>1) Il cambiamento del natante necessita dell'adeguamento dell'autorizzazione d'uso.</p> <p>2) Un diritto al mantenimento dell'autorizzazione d'uso esiste solo se il tipo e le misure del nuovo natante non differiscono sostanzialmente da quelle del natante precedente e se le sue dimensioni non eccedono quelle</p>

<p>posto fin ora occupato.</p> <p>3) In caso di vendita del natante, l'acquirente non può vantare alcun diritto di subingresso nel rapporto d'autorizzazione d'uso del posto barca.</p>	<p>del posto fin ora occupato.</p> <p>3) In caso di vendita del natante, l'acquirente non può vantare alcun diritto di subingresso nel rapporto d'autorizzazione d'uso del posto barca.</p> <p>4) Per persone con domicilio o aventi residenza secondaria a Ronco, in caso di successione o donazione della proprietà l'eventuale subingresso degli eredi o donatari, deve essere autorizzato dal Municipio.</p>
<p>Art. 15 Disdetta e rinnovo</p> <p>L'APONA è tenuta a comunicare per lettera raccomandata la revoca dell'autorizzazione entro sei mesi prima della scadenza per le autorizzazioni decennali, entro tre mesi prima della scadenza per quelle annuali.</p> <p>I medesimi termini valgono anche in caso di rinuncia da parte dell'avente diritto.</p> <p>Senza comunicazioni formali, le autorizzazioni annuali e decennali si intendono rinnovate per lo stesso periodo.</p> <p>Il Municipio può revocare in ogni momento l'autorizzazione se il comportamento dell'avente diritto compromette il regolare esercizio del porto e se gli attributi del natante non corrispondono più a quelli presenti al momento della decisione di autorizzazione.</p> <p>L'autorizzazione d'uso precisa i motivi di revoca immediata.</p>	<p>Art. 15 Disdetta e rinnovo</p> <p><i>Invariato.</i></p>
<p>Art. 16 Ormeaggio passanti e turisti</p> <p>Ormeggi liberi permettendo, previo accordo con il rispettivo utente la direzione può concedere l'ormeaggio di natanti a passanti e a turisti all'interno del porto.</p>	<p>Art. 16 Ormeaggio passanti e turisti</p> <p>Ormeggi liberi permettendo, previo accordo con il rispettivo locatario, alla direzione di concedere l'ormeaggio di natanti a passanti e a turisti all'interno del porto.</p>

<p>L'ormeggio è soggetto ad una tassa.</p> <p>Per i turisti che trascorrono le vacanze nella regione, durante il periodo estivo, si concede l'ormeggio per l'intero periodo di permanenza.</p> <p>Per ormeggi prolungati, all'infuori dal periodo estivo, per un periodo minimo di 1 (un) mese fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, è concessa una tassa ridotta.</p>	<p>L'ormeggio è soggetto ad una tassa.</p> <p>Per i turisti che trascorrono le vacanze nella regione, durante il periodo estivo, si concede l'ormeggio per l'intero periodo di permanenza.</p> <p>Per ormeggi prolungati, per un periodo minimo di 1 (un) mese fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, è concessa una tassa ridotta.</p>												
<p>Art. 17 Assegnazione posti</p> <p>I posti d'attracco sono assegnati dal Municipio sulla base dell'apposita lista d'attesa tenuta dall'APONA che rispetta i seguenti ordini di priorità e d'iscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) domiciliati nel Comune di Ronco s/Ascona; b) residenti ma non domiciliati nel Comune di Ronco s/Ascona (proprietari o affittuari di immobili nel Comune); c) cantieri navali ed alberghi con sede sul territorio comunale. 	<p>Art. 17 Assegnazione posti</p> <p>I posti d'attracco sono assegnati dalla Commissione amministratrice sulla base dell'apposita lista d'attesa tenuta dall'APONA che rispetta i seguenti ordini di priorità e d'iscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) domiciliati nel Comune di Ronco s/Ascona; b) residenti proprietari d'immobili ma non domiciliati nel Comune di Ronco s/Ascona; c) cantieri nautici, alberghi e Società con domicilio nel Comune di Ronco sopra Ascona; d) residenti in affitto ma non domiciliati nel Comune di Ronco s/Ascona. 												
<p>Art. 18 Categorie di natanti</p> <p>1) Per l'ammontare delle tasse d'uso e dei prestiti fanno stato le seguenti categorie basate sulla larghezza e lunghezza dei natanti:</p> <table border="1" data-bbox="161 1241 1034 1388"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Larghezza del natante</th> <th>Lunghezza del natante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>fino a 160 cm</td> <td>800 cm</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>161 cm - 250 cm</td> <td>800 cm</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>251 cm - 300 cm</td> <td>900 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Cat.	Larghezza del natante	Lunghezza del natante	I	fino a 160 cm	800 cm	II	161 cm - 250 cm	800 cm	III	251 cm - 300 cm	900 cm	<p>Art. 18 Categorie di natanti</p> <p><i>Invariato.</i></p>
Cat.	Larghezza del natante	Lunghezza del natante											
I	fino a 160 cm	800 cm											
II	161 cm - 250 cm	800 cm											
III	251 cm - 300 cm	900 cm											

<p>La tassa di bollo cantonale, da versare con il pagamento del prestito, è a carico dell'autorizzato.</p>	<p>La tassa di bollo cantonale, da versare con il pagamento del prestito, è a carico dell'autorizzato.</p> <p>Annualmente verrà richiesto il pagamento dell'IVA.</p>																																																												
<p>Art. 21 Penalità in caso di disdetta anticipata delle autorizzazioni decennali</p> <p>In caso di disdetta anticipata del contratto d'uso decennale, il beneficiario è tenuto, oltre alla tassa annuale al pagamento delle seguenti penalità:</p> <table border="1" data-bbox="152 598 1086 1228"> <thead> <tr> <th></th> <th>Cat. I</th> <th>Cat. II</th> <th>Cat. III</th> <th>Cat. IV</th> </tr> <tr> <th></th> <th>in CHF</th> <th>in CHF</th> <th>in CHF</th> <th>in CHF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Disdetta dopo 1 anno</td> <td>1350.00</td> <td>1'590.00</td> <td>2'070.00</td> <td>2'900.00</td> </tr> <tr> <td>Disdetta dopo 2 anni</td> <td>2'020.00</td> <td>2'380.00</td> <td>3'100.00</td> <td>4'350.00</td> </tr> <tr> <td>Disdetta dopo 3 anni</td> <td>2'360.00</td> <td>2'780.00</td> <td>3'620.00</td> <td>5'070.00</td> </tr> <tr> <td>Disdetta dopo 4 anni</td> <td>2'700.00</td> <td>3'180.00</td> <td>4'140.00</td> <td>5'800.00</td> </tr> <tr> <td>Disdetta dopo 5 anni</td> <td>3'030.00</td> <td>3'570.00</td> <td>4'650.00</td> <td>6'520.00</td> </tr> <tr> <td>Disdetta dopo 6 anni</td> <td>2'700.00</td> <td>3'180.00</td> <td>4'140.00</td> <td>5'800.00</td> </tr> <tr> <td>Disdetta dopo 7 anni</td> <td>2'360.00</td> <td>2'780.00</td> <td>3'620.00</td> <td>5'070.00</td> </tr> <tr> <td>Disdetta dopo 8 anni</td> <td>2'020.00</td> <td>2'380.00</td> <td>3'100.00</td> <td>4'350.00</td> </tr> <tr> <td>Disdetta dopo 9 anni</td> <td>1'350.00</td> <td>1'590.00</td> <td>2'070.00</td> <td>2'900.00</td> </tr> <tr> <td>Disdetta dopo 10 anni</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Cat. I	Cat. II	Cat. III	Cat. IV		in CHF	in CHF	in CHF	in CHF	Disdetta dopo 1 anno	1350.00	1'590.00	2'070.00	2'900.00	Disdetta dopo 2 anni	2'020.00	2'380.00	3'100.00	4'350.00	Disdetta dopo 3 anni	2'360.00	2'780.00	3'620.00	5'070.00	Disdetta dopo 4 anni	2'700.00	3'180.00	4'140.00	5'800.00	Disdetta dopo 5 anni	3'030.00	3'570.00	4'650.00	6'520.00	Disdetta dopo 6 anni	2'700.00	3'180.00	4'140.00	5'800.00	Disdetta dopo 7 anni	2'360.00	2'780.00	3'620.00	5'070.00	Disdetta dopo 8 anni	2'020.00	2'380.00	3'100.00	4'350.00	Disdetta dopo 9 anni	1'350.00	1'590.00	2'070.00	2'900.00	Disdetta dopo 10 anni	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>Art. 21 Penalità in caso di disdetta anticipata delle autorizzazioni decennali</p> <p><i>Invariato.</i></p>
	Cat. I	Cat. II	Cat. III	Cat. IV																																																									
	in CHF	in CHF	in CHF	in CHF																																																									
Disdetta dopo 1 anno	1350.00	1'590.00	2'070.00	2'900.00																																																									
Disdetta dopo 2 anni	2'020.00	2'380.00	3'100.00	4'350.00																																																									
Disdetta dopo 3 anni	2'360.00	2'780.00	3'620.00	5'070.00																																																									
Disdetta dopo 4 anni	2'700.00	3'180.00	4'140.00	5'800.00																																																									
Disdetta dopo 5 anni	3'030.00	3'570.00	4'650.00	6'520.00																																																									
Disdetta dopo 6 anni	2'700.00	3'180.00	4'140.00	5'800.00																																																									
Disdetta dopo 7 anni	2'360.00	2'780.00	3'620.00	5'070.00																																																									
Disdetta dopo 8 anni	2'020.00	2'380.00	3'100.00	4'350.00																																																									
Disdetta dopo 9 anni	1'350.00	1'590.00	2'070.00	2'900.00																																																									
Disdetta dopo 10 anni	0.00	0.00	0.00	0.00																																																									

Art. 22 Tassa per posti passanti e turistici

Per l'ormeggio di natanti di passaggio o di natanti di turisti sono dovute le seguenti tasse applicabili per notte o frazione:

I. Periodo estivo

Cat.	Tassa per notte o frazione (IVA esclusa)			
I	da	CHF 35.00	a	CHF 40.00
II	da	CHF 40.00	a	CHF 50.00
III	da	CHF 50.00	a	CHF 60.00
IV	da	CHF 70.00	a	CHF 80.00

II. Periodo prolungato (Invernale minimo 1 (un) mese fino ad un massimo di 6 (sei) mesi

Cat.	Tassa mensile (IVA esclusa)			
I	da	CHF 60.00	a	CHF 280.00
II	da	CHF 100.00	a	CHF 330.00
III	da	CHF 200.00	a	CHF 430.00
IV	da	CHF 300.00	a	CHF 600.00

Il ricavato viene rimborsato, in ragione del 30% al titolare dell'autorizzazione d'uso del posto barca.

Art. 22 Tassa per posti passanti e turistici

Per l'ormeggio di natanti di passaggio o di natanti di turisti sono dovute le seguenti tasse applicabili per notte o frazione; da versare anticipatamente al momento della firma del contratto.

5) Periodo estivo dal 01.05 al 30.09

	PERIODO ESTIVO		
	1-7 giorni	1-4 settimane	1-5 mesi
	Per giorno in CHF	Per settimana in CHF	Per mese in CHF
cat. 1	20	70	280
cat. 2	30	105	420
cat. 3	60	210	840
cat. 4	80	270	1080

6) Periodo invernale dal 1.10 al 30.04

	PERIODO INVERNALE		
	1-7 giorni	1-4 settimane	1-7 mesi
	Per giorno in CHF	Per settimana in CHF	Per mese in CHF
cat. 1	10	35	140
cat. 2	15	50	210
cat. 3	30	105	420
cat. 4	40	135	540

Il ricavato viene rimborsato, in ragione del 30% al titolare dell'autorizzazione d'uso del posto barca.

Art. 23 Spese accessorie La tassa d'uso comprende anche le spese accessorie per acqua corrente ed elettricità dovute al normale uso dell'imbarcazione, nonché le spese per l'illuminazione e la segnalazione del porto. La tassa d'uso comprende pure la tassa dovuta al Cantone per l'occupazione dell'area demaniale pubblica.	Art. 23 Spese accessorie <i>Invariato.</i>
Art. 24 Adeguamenti Le tasse verranno applicate a giudizio del Municipio, entro i limiti indicati, sulla base di un'apposita ordinanza municipale.	Art. 24 Adeguamenti <i>Invariato.</i>
Art. 25 Tasse gru Le tasse per l'uso della gru saranno fissate da una speciale ordinanza.	Art. 25 Tasse gru <i>Invariato.</i>
Art. 26 Scopo e applicazione Le seguenti disposizioni, intese a tenere in buono stato il porto e a garantire il suo confortevole e sicuro uso, si applicano a tutto il comprensorio del porto comprese le sue attrezzature a terra. Esse sono vincolanti per tutti gli autorizzati di posti d'attracco e per tutte le altre persone che si soffermano all'interno dell'area del porto.	Art. 26 Scopo e applicazione <i>Invariato.</i>
Art. 27 Accesso L'accesso al molo principale è libero durante le ore diurne. L'accesso ai pontili interni e ai bracci per l'attracco dei natanti è riservato agli autorizzati, nonché ai loro ospiti. L'ormeggio permanente all'esterno del molo è vietato. In caso di emergenza, natanti in difficoltà, anche se non appartenenti agli autorizzati, possono rifugiarsi nel porto.	Art. 27 Accesso <i>Invariato.</i>

<p>Art. 28 Targhe</p> <p>Tutti i natanti posteggiati all'interno dell'area portuale devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, sempre ben visibili, per consentire l'identificazione.</p>	<p>Art. 28 Targhe</p> <p><i>Invariato.</i></p>
<p>Art. 29 Assegnazione posti</p> <p>I posti d'attracco, all'interno del porto, sono assegnati dalla Commissione amministratrice.</p> <p>Un cambiamento può avvenire solo con il suo consenso.</p>	<p>Art. 29 Assegnazione posti</p> <p><i>Invariato.</i></p>
<p>Art. 30 Ormeggio</p> <p>Le imbarcazioni devono attraccare al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti degli altri natanti.</p> <p>I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo utilizzando ormeggi della dovuta misura e forza.</p> <p>È vietata qualsiasi modifica alle installazioni; sono segnatamente vietati i lavori di traforo o altri interventi meccanici.</p> <p>Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi in materiale sintetico o gomma commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.</p>	<p>Art. 30 Ormeggio</p> <p>Le imbarcazioni devono attraccare al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti degli altri natanti.</p> <p>I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo utilizzando ormeggi della dovuta misura e forza.</p> <p>È vietata qualsiasi modifica alle installazioni; sono segnatamente vietati i lavori di traforo o altri interventi meccanici in particolare è vietata la posa di cassoni o simili nel molo; gli esistenti saranno tollerati sino al rifacimento del contratto ed in seguito il ripristino del molo verrà eseguito dall'APONA a carico dell'affittuario.</p> <p>Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi in materiale sintetico o gomma commisurati alla grandezza dell'imbarcazione; i parabordi possono essere fissati meccanicamente alla struttura del porto solo da parte dell'APONA.</p>

<p>Art. 31 Regole di circolazione</p> <p>All'interno del comprensorio del porto e nelle sue immediate vicinanze la velocità dei natanti non deve sorpassare i 5 km/h.</p> <p>L'accesso al pontile e ai singoli attracchi è sempre da tenere libero.</p>	<p>Art. 31 Regole di circolazione</p> <p>All'interno del comprensorio del porto e nelle sue immediate vicinanze la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.</p> <p>L'accesso al pontile e ai singoli attracchi è sempre da tenere libero.</p>
<p>Art. 32 Manutenzione e cura</p> <p>La manutenzione ordinaria del porto viene eseguita dall'APONA.</p> <p>I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a salire o a scendere.</p> <p>Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate, saranno rimosse immediatamente dal sorvegliante del porto a spese dell'autorizzato.</p> <p>Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l'attrezzatura e ad utilizzarla con la massima cura.</p> <p>Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni, sono da segnalare immediatamente al sorvegliante del porto, rispettivamente al proprietario del natante.</p>	<p>Art. 32 Manutenzione e cura</p> <p><i>Invariato.</i></p>
<p>Art. 33 Ordine generale</p> <p>È vietato fare il bagno nel porto e nelle sue immediate vicinanze, nonché praticare il surf a meno di 50 m dal porto.</p>	<p>Art. 33 Ordine generale</p> <p>È vietato fare il bagno nel porto e nelle sue immediate vicinanze, nonché praticare il surf a meno di 50 m dal porto.</p>

L'esercizio della pesca sportiva dal molo è permessa, mentre è vietata quella effettuata con barche all'interno del porto.

I pontili d'ormeggio e gli accessori sono sempre da tenere liberi.

Sono vietati lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi; in particolare è vietato travasare carburanti nei natanti, eseguire cambi d'olio del motore e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche.

Avarie che causano perdite di olio o di carburante sono da riparare senza indugio.

Le acque luride dei natanti (acqua di sentina, oli) devono essere evacuate tramite gli appositi impianti di pompaggio.

È vietato l'attracco di imbarcazioni munite di una toilette e/o lavello con scarico nel lago. Toilettes chimiche chiuse devono essere scaricate nel "Water" del gabinetto pubblico vicino.

Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e sull'area del porto. Qualora dovesse lasciare tracce di sporco è suo dovere provvedere all'immediata pulizia.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere della coordina contro l'albero.

Durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore.

L'esercizio della pesca sportiva dal molo è permessa durante le ore diurne (vedi art. 27), mentre è vietata quella effettuata con barche all'interno del porto.

I pontili d'ormeggio e gli accessori sono sempre da tenere liberi.

Sono vietati lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi; in particolare è vietato travasare carburanti nei natanti, eseguire cambi d'olio del motore e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche.

Avarie che causano perdite di olio o di carburante sono da riparare senza indugio.

Le acque luride dei natanti (acqua di sentina, oli) devono essere evacuate tramite gli appositi impianti di pompaggio con spese relative a carico dell'utente.

È vietato l'attracco di imbarcazioni munite di una toilette e/o lavello con scarico nel lago. Toilettes chimiche chiuse devono essere scaricate nel "Water" del gabinetto pubblico vicino.

Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e sull'area del porto. Qualora dovesse lasciare tracce di sporco è suo dovere provvedere all'immediata pulizia.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere della coordina contro l'albero.

Durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore.

È vietato parcheggiare l'autovettura nell'area adibita

	a parcheggio posto natanti quando non si usa il natante.
<p>Art. 34 Responsabilità</p> <p>L'uso del porto e delle attrezzature avviene a rischio proprio dell'utente.</p> <p>Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa all'interno del porto, sia ai manufatti, sia ai natanti.</p> <p>Proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni da loro causati.</p> <p>L'APONA non assume nessuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti e danni o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali.</p>	<p>Art. 34 Responsabilità</p> <p><i>Invariato.</i></p>
<p>Art. 35 Sorveglianza</p> <p>Il Municipio e in via subordinata gli organi dell'APONA sono responsabili per l'osservanza di questo Regolamento; le loro disposizioni sono da rispettare.</p>	<p>Art. 35 Sorveglianza</p> <p><i>Invariato.</i></p>
<p>Art. 36 Sanzioni</p> <p>A coloro che non dovessero rispettare le disposizioni di questo Regolamento verrà inflitta una multa fino a CHF 3'000.00.--.</p> <p>In caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere decisa l'immediata revoca dell'autorizzazione.</p>	<p>Art. 36 Sanzioni</p> <p>A coloro che non dovessero rispettare le disposizioni di questo Regolamento verrà inflitta una multa fino a CHF 3'000.00.</p> <p>Per i beneficiari di un posto barca, in caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere decisa l'immediata revoca dell'autorizzazione.</p>

Art. 37 Reclamo Contro le decisioni prese in base a questo Regolamento è reclamo al Dipartimento delle Istituzioni entro il termine previsto dalla legge.	Art. 37 Reclamo <i>Invariato.</i>
Art. 38 Entrata in vigore e abrogazione Il presente Regolamento entrerà in vigore con il 1° gennaio 2018.	Art. 38 Entrata in vigore e abrogazione <i>Invariato.</i>